

# PROVINCIA DI FIRENZE

Settore Ambiente  
CL4 Cat.4 Cas.  
N. Anno 1998

## Deliberazione del Consiglio Provinciale N. 199

Sessione Convocazione 1° Seduta 41  
Adunanza del 09 dicembre 1998 (Relatore LASTRUCCI)  
L'anno 1998 e questo dì 09 del mese di dicembre si è riunito il Consiglio Provinciale sotto la Presidenza del Sig. SCALISE assistito dal Sig. ROSS1

Elenco dei presenti:

BANDINELLI	FILIPPINI	PALLANTI
BERTINI	GIORGETTI	PARRINI
BETTI	GORI	PIERI
BEVILACQUA	LAZZERI	SALTARELLI
BIRICOLTI	LEPRI	SCALISE
CAPPELLI	MAGGI	SENSI
CAVINI	MARCHESCHI	TURCHI
CECCONI	MENGOZZI	ZECCA
COCCHI	MIGLIORINI	
CORSINOVI DI CINTIO	NIGI	

OGGETTO: *Predisposizione, ai sensi dell'art. 23, comma 5, lett.a) della L.R. n. 251/1998, dello Statuto-tipo della Comunità d'Ambito per la gestione dei rifiuti nell'ATO n. 6.*

### IL CONSIGLIO

Richiamata la vigente disciplina statale e regionale in materia di rifiuti ed, in particolare, il d.lgs. n. 22/1997, come modificato dal d.lgs. n. 389/1997, la L.R. n. 25/1 998 ed ulteriori disposizioni integrative, tecniche e di attuazione;

Rilevato che la L.R. n. 25/1998 ha individuato e delimitato all'art. 24 il territorio degli Ambiti Territoriali Ottimali per la gestione dei rifiuti (ATO);

Rilevato che la Provincia di Firenze è interessata agli ATO nn. 5 e 6 e che per entrambi è stata scelta la forma di collaborazione tra i Comuni interessati del Consorzio;

Ritenuto che la Provincia, ai sensi dell'art. 23, comma 5, lett. a) della L.R. n. 25/1 998, è tenuta a predisporre lo Statuto-tipo della Comunità d'Ambito, sulla base dello schema, completo del contratto di servizio-tipo, con allegata carta dei servizi, approvato dal Consiglio regionale;

Rilevato che il Consiglio regionale ha approvato, con deliberazione n. 224 del 14.7.1998, tale schema, completo del contratto di servizio-tipo con allegata carta dei servizi;

Rilevato che, limitatamente all'ATO n. 6, la Provincia ha predisposto lo Statuto-tipo, come da allegato parte integrante del presente atto costituito di n. 34 pagine, limitandosi alle integrazioni essenziali rispetto allo schema approvato dal Consiglio regionale;

Verificate le scelte relative con i Comuni interessati;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Settore Ambiente in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 53, primo comma della L. n. 142/1990, come modificato dalla L. n. 127/1997;

Visto l'art. 32 della L. n. 142/1990 per quanto attiene alla competenza degli organi e ravvisata la propria competenza in merito;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47,

comma 3, della L. n. 142/1990, al fine di consentire ai Comuni di procedere rapidamente all'approvazione dello Statuto;

## DELIBERA

- Di predisporre, ai sensi dell'art. 23, comma 5, lett. a) della L.R. n. 25/1 998, lo Statuto-tipo della Comunità d'Ambito per la gestione dei rifiuti nell'ATO n.6, con acclusa convenzione-tipo tra gli enti costituenti la Comunità medesima, contratto di servizio-tipo e carta dei servizi come da allegato parte integrante del presente atto, costituito di n. 34 pagine;
- di trasmettere tale Statuto-tipo ai Comuni interessati per l'approvazione dello stesso;
- di prendere atto che, in caso di inadempimento da parte dei Comuni interessati, la Provincia di Firenze è tenuta ad esercitare il controllo sostitutivo, previsto dall'art. 23, comma 5, lett. b) della citata legge;
- di dare atto che responsabile del procedimento di attuazione del presente atto, ai sensi della delibera n. 1194 del 13.11.1997, è il dott. Gianni Panerai, funzionario direttore dell'unità Operativa Organizzazione e Supporto Amministrativo del Settore Ambiente;

Dopo la dichiarazione di voto del Consigliere Bevilacqua Presidente mette in votazione il su riportato schema di delibera ottenendo seguente risultato accertato dagli scrutatori Betti e Cecconi e proclamato

Presidente:

Presenti 29 Votanti: 29 Astenuti Nessuno

Maggioranza richiesta: 15

Favorevoli 18

Contrari 11 (Betti, Bevilacqua, Cocchi, Corsinovi, Filippini, Giorgetti, Lazzeri, Marcheschi, Pallanti, Pieri e Sensi)

La delibera è APPROVATA.

Come previsto in delibera, il Presidente, attesa l'urgenza, pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della presente delibera ottenendosi il seguente risultato accertato dai due scrutatori Betti e Cecconi proclamato dal Presidente:

Presenti 29 Votanti: 29 Astenuti. Nessuna

Maggioranza richiesta: 19

Favorevoli 18

Contrari 11 (Belli, Bevilacqua, Cocchi, Corsinovi, Filippini, Giorgetti, Lazzeri, Marcheschi, Pallanti, Pien e Sensi)

L'immediata eseguibilità NON è APPROVATA.

IL PRESIDENTE

(Prof.Eugenio Scalise)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Alberto Rossi)

Omissis

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Il Segretario generale

N. 240 Reg. Pubbl.

Pubblicata all'Albo Pretorio della provincia il 18 Dic. 1998

E vi rimarrà affissa a tutto il 1 Gennaio 1999 ai sensi del l° comma dell'art. 47 della Legge n. 142 del 08/06/1990

IL Segretario generale

Diventa esecutiva il 4 GEN.1999

Allegato alla delibera consiliare n. 199 del 9 dicembre 1998

L.R. 18 maggio 1998, 11. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), art. 23, comma 5 - Schema di Convenzione per la costituzione, ai sensi dell'art. 25 della legge 142/90, del Consorzio denominato Comunità di Ambito dell'Area Metropolitana Fiorentina.

## **1. Costituzione e denominazione**

1. In applicazione della L.R. 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), d'ora in avanti denominata "legge regionale", art. 23, comma 5, e art. 24, comma 1, tra i Comuni di: Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino di Val d'Elsa, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Dicomano, Fiesole, Figline Valdarno, Firenze, Firenzuola, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa Valdarno, Lastra a Signa, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano Vai di Pesa, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scandicci, Scarperia, Sesto Fiorentino, Signa, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia e Vicchio è stipulata una convenzione ai sensi dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine della costituzione del Consorzio denominato "Comunità di Ambito dell'Area Metropolitana Fiorentina".

2. Il Consorzio:

- a) è ente strumentale degli enti suddetti dotato di autonomia secondo le norme contenute nell'allegato statuto;
- b) ha lo scopo di organizzare, così come previsto dalla legge regionale, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati nell'Ambito Territoriale Ottimale "n. 6 - Area Metropolitana Fiorentina", quale risulta delimitato dall'art. 24, primo comma, della legge regionale.

## **2. Durata e sede**

1. Il Consorzio è costituito a tempo indeterminato e cessa per l'esaurimento del fine.
2. Il Consorzio ha sede nel Comune di Firenze.

## **3. Obblighi degli enti convenzionati**

1. Gli enti convenzionati si obbligano a delegare al Consorzio le funzioni relative all'affidamento dei beni di loro proprietà inseriti nel piano industriale di cui all'art. 27 della legge regionale e funzionali allo svolgimento dei servizi affidati al gestore. L'obbligo è assolto per ciascuno dei beni interessati preventivamente alle deliberazioni dell'assemblea di cui all'art. 12, primo comma, lett. h) dello Statuto allegato. La quota della tariffa relativa all'ammortamento degli eventuali mutui accesi sui beni, è riversata direttamente dal gestore agli enti proprietari in conformità a quanto stabilito dal Consorzio in sede di definizione delle modalità per l'introduzione della tariffa.
2. Gli enti convenzionati si obbligano a mettere a disposizione del Consorzio e per esso del gestore tutte le informazioni utili all'applicazione della tariffa, anche consentendo l'accesso alle proprie basi informative.
3. Gli enti convenzionati adottano tutte le misure atte a favorire lo svolgimento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, quali ad esempio la concessione di autorizzazioni alla circolazione in sede protetta dei mezzi di raccolta dei rifiuti, la vigilanza in ordine al rispetto del divieto di sosta in prossimità dei punti di raccolta e simili.
4. Gli enti convenzionati si impegnano in particolare:
  - a) a favorire l'individuazione delle aree idonee alla realizzazione sul territorio comunale di tutte le attività e gli impianti di supporto alla gestione dei rifiuti, con particolare riferimento a quanto indicato nella legge regionale, art. 4, comma 8;
  - b) a consentire la dislocazione sul suolo pubblico dei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti.
5. Gli enti convenzionati si impegnano a verificare la coerenza dei rispettivi regolamenti, emanati ai sensi dell'art. 21, secondo comma, del decreto legislativo 22/97, e a uniformarli ove occorra.
6. Gli enti convenzionati si obbligano a delegare la Comunità di Ambito alla stipula delle convenzioni con il CONAI e con i consorzi previsti dall'art. 40 del decreto legislativo n. 22/1997, riconoscendo al gestore i corrispettivi derivanti dalle convenzioni stesse.

## **4. Quote di partecipazione e riparto delle spese**

1. Le quote di partecipazione dei Comuni alla Comunità di Ambito, determinate in base ai fattori indicati dall'art. 23, comma 7, della legge regionale, sono stabilite come segue.

Il peso di ciascun Comune è determinato in relazione ai seguenti parametri:

raccolta differenziata: 20%;  
smaltimento: 30%;  
produzione: 50%;

e risulta pertanto in prima applicazione il seguente:

Bagno a Ripoli 2,54%  
Barberino di Mugello 1,00%  
Barberino Val d'Elsa 0,41%  
Borgo San Lorenzo 1,49%  
Calenzano 1,95%  
Campi Bisenzio 5,85%  
Dicomano 0,35%  
Fiesole 1,46%  
Figline Val d'Arno 2,56%  
Firenze 44,02%  
Firenzuola 2,17%  
Greve 2,13%  
Impruneta 1,36%  
Incisa Val d'Arno 0,43%  
Lastra a Signa 3,19%  
Londa 0,13%  
Marradi 0,32%  
Palazzuolo sul Senio 0,11%  
Pelago 0,61%  
Pontassieve 1,63%  
Reggello 1,30%  
Rignano sull'Arno 0,60%  
Rufina 2,05%  
S. Casciano Val di Pesa 1,46%  
San Godenzo 0,11%  
San Piero a Sieve 0,68%  
Scandicci 4,82%  
Scarperia 0,95%  
Sesto Fiorentino 11,10%  
Signa 1,50%  
Tavarnelle Val di Pesa 0,73%  
Vaglia 0,42%  
Vicchio 0,58%

2. Le quote sono aggiornate sulla base della variazione dei parametri per ciascun comune con periodicità biennale in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione dell'anno corrispondente.

3. Ciascun ente inserisce nel proprio bilancio la quota di spesa annuale di propria competenza e provvede a versarla al Consorzio in quattro rate trimestrali anticipate, da conguagliarsi all'atto dell'approvazione del riparto annuale della spesa.

4. Il riparto delle spese è comunicato agli enti consorziati entro trenta giorni dalla relativa deliberazione.

## **5. Personale e spese di funzionamento**

1. Il Consorzio può avvalersi del personale e degli uffici dei Comuni convenzionati, secondo modalità da determinarsi in via generale o in relazione a specifici oggetti da parte della Conferenza dei Comuni che sottoscrivono la presente convenzione.

2. Il Consorzio può disporre di personale proprio da assumere secondo le disposizioni delle leggi in vigore.

3. Le spese di funzionamento, ivi comprese quelle discendenti dall'avvalimento di cui al primo comma, gravano sui Comuni convenzionati in proporzione alle quote di cui all'art.

4.

Schema di Statuto della Comunità di Ambito, ai sensi dell'art. 23, quinto comma, lett. a) della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)

## **1. Costituzione e denominazione**

1. In applicazione della L.R. 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), in seguito denominata "legge regionale", art. 23, comma 5, e art. 24, comma 1, tra i Comuni di: Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino di Val d'Elsa, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Dicomano, Fiesole, Figline Valdarno, Firenze, Firenzuola, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa Valdarno, Lastra a Signa, Londa, Marradi, Paiazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano Vai di Pesa, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scandicci, Scarperia, Sesto Fiorentino, Signa, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia e Vicchio, è costituito un consorzio ai sensi dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, denominato "Comunità di Ambito dell'Area Metropolitana Fiorentina".

## **2. Durata e sede**

1. Il Consorzio è costituito a tempo indeterminato e cessa per l'esaurimento del fine.
2. La Comunità di Ambito dell'Area Metropolitana Fiorentina ha sede nei Comune di Firenze presso gli uffici del Comune di Firenze siti in via Giotto n.4.

## **3. Finalità**

1. La Comunità di Ambito ha lo scopo di organizzare la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati nell'Ambito Territoriale Ottimale n.6- Area Metropolitana Fiorentina, quale risulta delimitato dall'art. 24, primo comma, della legge regionale.
2. La Comunità di ambito opera per superare la frammentazione delle gestioni, per conseguire economicità gestionale e per garantire efficienza ed efficacia alla gestione dei rifiuti.
3. La Comunità di Ambito opera per il conseguimento dell'autosufficienza per la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno del proprio territorio.

## **4. Funzioni**

1. La Comunità di Ambito svolge le funzioni di cui all'art. 26 della Legge regionale.
2. In particolare spetta alla Comunità di Ambito, ai fini del raggiungimento degli standard tecnico-economici del piano regionale dei rifiuti:
  - a) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento del piano industriale, di cui all'art. 27 della legge regionale;
  - b) la realizzazione degli interventi previsti nel piano provinciale e nel piano industriale individuando i soggetti cui affidarne la realizzazione e la gestione degli impianti e del complesso delle operazioni di raccolta e di trasporto; queste ultime sono riferite alle eventuali perimetrazioni delle aree di raccolta indicate nel piano industriale; il contratto di servizio esplicita l'obbligo del gestore di applicare un contratto collettivo di lavoro Federambiente o FISA; il contratto di servizio esplicita l'obbligo del rispetto da parte del gestore delle norme sulla sicurezza nei posti di lavoro; il contratto di servizio indica inoltre le modalità con le quali il gestore può affidare la raccolta differenziata ai soggetti di cui all'art. 2, lett. h), della legge regionale;
  - c) la redazione dei rapporti sulla realizzazione del piano industriale sulla capacità di smaltimento dell'ATO;
  - d) la determinazione della tariffa secondo i contenuti dell'art. 49 del Decreto 22/97 e del metodo normalizzato ivi previsto, nonché delle modalità per la sua introitazione;
  - e) l'assegnazione ai soggetti gestori dei contributi di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale.
3. La Comunità di Ambito si dota di proprie forme di controllo dell'applicazione e dell'efficacia dei servizi di gestione dei rifiuti.
4. La Comunità di Ambito stipula le convenzioni previste dall'art. 25, quarto comma, della legge regionale.
5. La Comunità di Ambito provvede ove occorra agli atti d'intesa necessari ai fini della costituzione del sistema di ATO, ai sensi dell'art. 2, primo comma, lett. d) e dell'art. 25, quinto comma, della legge regionale.

## **5. Piano industriale - Comitato di garanzia - Garante per l'informazione**

1. La Comunità di Ambito attua il piano provinciale dei rifiuti attraverso il piano industriale.
2. Il piano industriale, con i contenuti previsti dall'art. 27, primo comma, della legge regionale, è redatto sulla base dell'analisi della situazione esistente indicata dal piano

provinciale.

3. Il piano è adottato, approvato e modificato ai sensi dell'art. 27 della legge regionale.

4. Con l'atto di approvazione del piano industriale, la Comunità di Ambito nomina un comitato di garanzia, composto da esperti in materia di gestione dei rifiuti, che ha il compito di verificare l'attuazione del piano industriale e l'attività dei gestori.

5. Il comitato di garanzia dura in carica 4 (quattro) anni ed è composto da n. 3 (tre) componenti, uno dei quali designato dalla provincia.

6. Il Comitato di garanzia riferisce costantemente alla Comunità di Ambito e ai Comuni che ne fanno richiesta, sullo stato di realizzazione del Piano. Il Comitato si riunisce almeno una volta al mese. Almeno due volte l'anno il Comitato elabora relazioni sullo stato del Piano, che vengono sottoposte all'esame dei consigli comunali interessati e del Consiglio provinciale. Le relazioni del Comitato, trascorsi 30 giorni dal loro invio ai Comuni e alla Provincia, sono rese pubbliche e chiunque può prenderne visione o chiederne copia al garante dell'informazione della Comunità di Ambito.

7. Il garante dell'informazione, che svolge i compiti indicati dalla legge regionale, è nominato contestualmente al Comitato di garanzia.

8. Con atto a parte la Comunità detta le ulteriori modalità per il funzionamento del Comitato di garanzia e disciplina le indennità spettanti ai suoi membri. Con lo stesso atto si provvede a disciplinare l'incompatibilità e la decadenza dei membri qualora si trovino in posizione di conflitto d'interessi per l'esistenza di rapporti con il gestore, anche con riferimento ad un ragionevole periodo di tempo precedente l'affidamento della gestione. Egualmente è esclusa la possibilità di affidamento di prestazioni professionali e di consulenza, connesse all'attuazione del piano industriale, per un ragionevole periodo di tempo successivo alla cessazione dell'incarico.

## 6. Quote di partecipazione

1. Le quote di partecipazione dei Comuni alla Comunità di Ambito n.6 — Area Metropolitana Fiorentina", determinate in base ai fattori indicati dall'art. 23, comma 7, della legge regionale, sono stabilite come segue.

Il peso di ciascun Comune è determinato in relazione ai seguenti parametri:

raccolta differenziata: 20%;  
smaltimento: 30%  
produzione: 50%

e risulta pertanto in prima applicazione il seguente:

Bagno a Ripoli 2,54%  
Barberino di Mugello 1,00%  
Barberino Val d'Elsa 0,41 %  
Borgo San Lorenzo 1,49%  
Calenzano 1,95%  
Campi Bisenzio 5,85%  
Dicomano 0,35%  
Fiesole 1,46%  
Figline Val d'Arno 2,56%  
FIRENZE 44,02%  
Firenzuola 2,17%  
Greve 2,13%  
Impruneta 1,36%  
Incisa Val d'Arno 0,43%  
Lastra a Signa 3,19%  
Londa 0,13%  
Marradi 0,32%  
Palazzuolo sul Senio 0,11%  
Pelago 0,61%  
Pontassieve 1,63%  
Reggello 1,30%  
Rignano sull'Arno 0,60%  
Rufina 2,05%  
S. Casciano Val di Pesa 1,46%  
San Godenzo 0,11%  
San Piero a Sieve 0,68%  
Scandicci 4,82%  
Scarperia 0,95%

Sesto Fiorentino 11,10%  
Signa 1,50%  
Tavarnelle Val di Pesa 0,73%  
Vaglia 0,42%  
Vicchio 0,58%

2. Le quote sono aggiornate sulla base della variazione dei parametri per ciascun comune con periodicità biennale in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione dell'anno corrispondente.

## **7. Trasmissione atti fondamentali della Comunità di Ambito agli enti consorziati**

1. Il Presidente della Comunità di Ambito provvede a trasmettere agli enti consorziati entro quindici giorni dalla loro adozione gli atti fondamentali deliberati dall'Assemblea.

## **8. Forme di consultazione**

1. Gli organi della Comunità di Ambito promuovono ogni possibile forma di consultazione e partecipazione degli enti consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell'attività della Comunità di Ambito.

2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente gli organi della Comunità di Ambito, in particolare:

- a) attuano incontri con gli enti locali consorziati partecipando anche a richiesta o su propria iniziativa a sedute dei relativi (Consigli e Giunte);
- b) divulgano ed illustrano la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere agli enti consorziati.

## **9. Tutela dei diritti degli utenti**

1. Gli organi della Comunità di Ambito assicurano che i soggetti gestori attuino, nei rapporti con gli utenti, anche riuniti in forma associata, tutti i principi sull'erogazione dei servizi pubblici contenuti nella direttiva Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994 pubblicata sulla Gazz. Uff. n. 43 del 22 febbraio 1994.

2. Al contratto di servizio che disciplina la concessione al soggetto gestore è allegata la carta dei servizi.

3. Il contratto di servizio disciplina inoltre l'obbligo del gestore di fornire ai sindaci dei Comuni dell'ambito tutte le informazioni da essi richieste in ordine al servizio prestato agli utenti dei propri Comuni ed al riconoscimento dei loro diritti.

## **10. Organi**

1. Sono organi della Comunità di Ambito n.6- Area Metropolitana Fiorentina:

- a) l'assemblea dei rappresentanti;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente;
- d) il collegio dei revisori.

## **11. Composizione dell'assemblea**

1. L'assemblea è composta dai rappresentanti dagli enti consorziati nella persona del Sindaco o di un suo delegato.

2. A ciascun Comune è riconosciuta rappresentatività assembleare pari alla quota di partecipazione al consorzio.

3. Il mandato di rappresentanza è dichiarato estinto di diritto dall'assemblea della Comunità di Ambito qualora il Sindaco risulti sostituito nella carica comunale.

4. Ugualmente si provvede nei riguardi del delegato permanente qualora il relativo delegante venga sostituito nella carica di sindaco.

## **12. Attribuzioni dell'assemblea**

1. L'assemblea è titolare della funzione d'indirizzo generale dell'attività della Comunità di Ambito e ad essa spetta, pertanto, deliberare i seguenti atti fondamentali:

- a) elezione del Presidente;
- b) elezione dei membri del consiglio di amministrazione;

- c) elezione del collegio dei revisori dei conti;
- d) approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- e) determinazione dell'entità del fondo di dotazione consortile;
- f) approvazione del piano industriale;
- g) scelta delle forme di gestione dei servizi e delle procedure da seguire per l'affidamento degli stessi;
- h) affidamento dei servizi ai soggetti individuati con le procedure di cui alla lettera g), fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. h) della legge regionale;
- i) aggiornamento del piano di cui al punto O;
- j) determinazione della tariffa e delle modalità per la sua introitazione ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 22/97;
- k) approvazione dei regolamenti interni;
- l) determinazione delle indennità e del rimborso spese ai componenti del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori e del comitato di garanzia;
- m) approvazione delle convenzioni previste dall'art. 4, quarto comma;
- n) approvazione degli atti d'intesa previsti dall'art. 4, quinto comma;
- o) ogni altro provvedimento discendente da leggi o regolamenti o demandato al suo voto dal consiglio di amministrazione.

### 13. Convocazione dell'assemblea

- L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
- L'assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il Presidente della Comunità di Ambito lo ritenga necessario per trattare argomenti di competenza assembleare.
- La convocazione è disposta dal Presidente anche quando lo richieda almeno un terzo degli enti consorziati.
- L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- L'avviso deve pervenire agli interessati almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.
- Nei casi d'urgenza l'assemblea può essere convocata ventiquattr'ore prima dell'adunanza mediante telegramma recante in sintesi gli argomenti da trattare.
- Almeno ventiquattr'ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati nella segreteria del consorzio a disposizione dei rappresentanti. La presente disposizione non si applica ai casi d'urgenza di cui al comma 6.

### 14. Funzionamento dell'assemblea

- L'assemblea è presieduta dal presidente della Comunità di Ambito.
- L'assemblea è valida in prima convocazione con la presenza dei Comuni che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione.
- In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia la quota di partecipazione al consorzio rappresentata dagli intervenuti, purché non inferiore ad un terzo del totale.
- Le votazioni avvengono per appello nominale e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole dei Comuni presenti in assemblea che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione al consorzio (1/3 se in seconda convocazione) e la maggioranza numerica dei Comuni consorziati (1/3 se in seconda convocazione).
- Per l'approvazione delle deliberazioni di cui alle lettere d), e), f), g), i), h), j), k), l), m), n), o) dell'art. 12, è richiesto il voto favorevole della maggioranza numerica dei Comuni presenti all'Assemblea che rappresentano la maggioranza delle quote di partecipazione di essi.

### 15. Consiglio di amministrazione

- Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente della Comunità di Ambito e da n. 8 (otto) consiglieri eletti dall'assemblea nel proprio seno.
- Uno dei consiglieri è designato dal presidente a svolgere le funzioni di vicepresidente.
- Il consiglio di amministrazione dura in carica 5 (cinque) anni.
- Qualora per qualsiasi causa venga a mancare uno dei componenti il consiglio di amministrazione, l'assemblea provvede alla sostituzione nella sua prima seduta che è convocata entro 60 giorni dalla vacanza.
- Il subentrante rimane in carica solo quanto sarebbe durato il suo predecessore.

### 16. Attribuzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio provvede all'ordinaria amministrazione della Comunità di Ambito.
2. In particolare esso:
  - a) propone all'assemblea gli atti di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), j), k), m), n), dell'art. 12;
  - b) dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea;
  - c) promuove presso le autorità competenti i provvedimenti che si rendano necessari per il perseguimento dei fini del consorzio;
  - e) assume il personale e delibera il conferimento di incarichi professionali di consulenza ed assistenza che si rendano necessari;
  - f) delibera sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
  - g) provvede alle spese ed agli acquisti necessari all'ordinario funzionamento della Comunità di Ambito.

## **17. Adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione**

- Il consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal presidente della Comunità di Ambito o, in sua assenza, dal vicepresidente, con le stesse modalità per la convocazione dell'assemblea.
- Può essere convocato su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri, ed in tal caso la riunione deve aver luogo entro cinque giorni.
- Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.
- Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

## **18. Presidente**

1. Il presidente:
  - a) convoca e presiede l'assemblea dei rappresentanti ed il consiglio di amministrazione e ne firma i rispettivi processi verbali;
  - b) vigila sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti presi dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione;
  - c) ha la legale rappresentanza del consorzio di fronte a terzi e dinanzi alle autorità giudiziaria ed amministrative;
  - d) cura le relazioni esterne e controlla che le relazioni dei soggetti gestori del servizio con l'utenza si svolgano nel rispetto dei principi della direttiva di cui all'art. 9, comma 1, del presente statuto e della Carta dei servizi allegata al contratto di servizio;
  - e) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere in tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendoli al consiglio di amministrazione per la ratifica; f) firma i documenti contabili e la corrispondenza avocata alla sua competenza;
  - g) sovrintende agli uffici e servizi consortili e vigila sul loro ordinato svolgimento; h) stipula i contratti e le convenzioni di pertinenza consorziale;
  - i) esercita quelle altre funzioni che gli siano demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dell'assemblea dei rappresentanti e del consiglio di amministrazione ovvero gli siano attribuite per legge.
2. In caso di assenza o impedimento del presidente, ne esercita le funzioni in via vicaria il membro del consiglio di amministrazione designato dal presidente stesso alla carica di vicepresidente.

## **19. Commissioni consultive**

- Per lo studio di determinate materie e d'iniziativa afferenti le attività d'istituto della Comunità di Ambito, l'assemblea dei rappresentanti ed il consiglio di amministrazione possono costituire commissioni consultive inserendovi, se opportuno, anche esperti esterni.
- Nei provvedimenti di nomina sono specificati gli obiettivi delle commissioni e le condizioni regolanti la loro opera.

## **20. Collegio dei revisori**

- Il controllo sulla gestione economico-finanziaria della Comunità di Ambito è esercitato da collegio dei revisori composto da tre esperti nominati dall'assemblea dei rappresentanti secondo criteri fissati dall'art. 57, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
- I revisori durano in carica tre anni decorrenti dalla deliberazione di nomina e sono rieleggibili per una sola volta.
- I revisori esercitano le funzioni previste dall'art. 57 della legge sopra citata.

- Possono assistere alle sedute dell'assemblea dei rappresentanti e alle adunanze del consiglio d'amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo oppure di materie economico-finanziarie di rilevante interesse per la Comunità di Ambito.

## **21. Uffici e personale**

- La Comunità di Ambito può avvalersi del personale e degli uffici dei Comuni convenzionati secondo modalità da determinarsi in via generale o in relazione a specifici oggetti da parte della Conferenza dei Comuni consorziati.
- La Comunità di Ambito può disporre di personale proprio da assumere secondo le disposizioni delle leggi in vigore. -
- Le spese di funzionamento, ivi comprese quelle discendenti dall'avvalimento di cui al primo comma, gravano sui Comuni consorziati in proporzione alle quote di cui all'art. 4.

## **22. Fondo di dotazione**

- La Comunità di Ambito dispone di un fondo di dotazione, sottoscritto da ciascun Comune proporzionalmente alla quota di partecipazione di cui all'art. 5.

## **23. Patrimonio**

## **24. Contabilità e finanza**

- Per la finanza e contabilità della Comunità di Ambito si applicano le norme vigenti per gli enti locali territoriali.
- Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio da approvarsi dall'Assemblea dei rappresentanti entro il 31 ottobre di ogni anno.

## **25. Spese di funzionamento**

- Le spese di funzionamento della Comunità di Ambito gravano sui Comuni consorziati in proporzione alla quota di partecipazione di cui all'art. 6
- Il riparto delle spese è comunicato agli enti consorziati entro trenta giorni dalla relativi deliberazione.

## **26. Norma finale di rinvio**

- Per quanto non disciplinato dal presente statuto si osservano le norme previste dalla vigente legislazione per i Comuni e le Province, in quanto applicabili.

## **SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI**

Premesso che:

- la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 ha istituito le Comunità di Ambito affidando a tali organismi la gestione dei rifiuti così come definita all'art. 21 e all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e succ. modifiche;  
la Comunità di Ambito provvede ad individuare i soggetti preposti alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano e alla gestione delle operazioni di raccolta e trasporto;  
la Comunità di Ambito ha adempiuto a quanto previsto dagli art. 26 e 27 della legge regionale 25/98, approvando in particolare il Piano Industriale di Ambito, con atto ....del..., allegato al presente Contratto;  
la Comunità di Ambito ha approvato, con atto n del ... l'affidamento ... del servizio di a quanto sopra premesso, i rapporti tra la Comunità di Ambito dell'ATO n ed il Gestore ... sono regolati dal presente Contratto di Servizio.

## **Capitolo primo: disposizioni generali**

### **Art. 1 Affidamento del servizio pubblico**

- La Comunità di Ambito costituita ai sensi dell'art. 23 della Legge regionale 18 maggio 1998, n. 25, d'ora in avanti denominata "legge regionale", ed ai sensi del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, d'ora in avanti denominato "decreto legislativo", ha

deliberato di affidare a ... le attività indicate nell'articolo 2, facenti parti della gestione dei rifiuti attribuita dalla legge in privativa ai Comuni, nell'area dei Comuni indicati nell'articolo ..., alle condizioni indicate nel presente Contratto di servizio.

- La Comunità di Ambito è rappresentata dal Sig.<sup>1</sup> per la stipula del presente Contratto. La (Società, Azienda o altro), d'ora in avanti denominata Gestore, rappresenta dal Sig. accetta la gestione dei rifiuti nelle aree Sotto definite, alle condizioni indicate nel presente Contratto.

## **Art. 2 Oggetto del contratto**

1. Con il presente contratto è affidata a ... la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, così come precisato al successivo punto 3, nell'area di cui all'art

2. Per gestione dei rifiuti si intende, quanto indicato all'art. 6, comma 1, lettera d), del decreto legislativo. Per rifiuti urbani e assimilati si intende quanto indicato all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo. Il presente contratto riguarda solo le attività affidate ai Comuni in privativa ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo.

3. Sono oggetto del presente contratto<sup>2</sup>:

a) le seguenti attività di raccolta e trasporto dei rifiuti:  
raccolta dei rifiuti urbani e assimilati in forma indifferenziata;  
raccolta dei rifiuti urbani in forma differenziata;  
la raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio primari;  
lo spazzamento delle strade;

- la rimozione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade o aree private ad uso pubblico, sulle spiagge marittime o lacuali e sulle rive dei cori d'acqua;
- la raccolta dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti derivanti da attività cimiteriali;
- la gestione distinta dei rifiuti urbani pericolosi.

b) le seguenti attività di smaltimento:  
Vedi allegato 13 del Decreto Legislativo.

c) le seguenti attività di recupero:  
Vedi allegato C del Decreto Legislativo 4) Le modalità operative dei singoli servizi sono illustrate nell'allegato tecnico, inclusivo di tabelle e cartografie. I servizi sono organizzati nel rispetto dei Regolamenti comunali previsti dall'art. 21, comma 2, del decreto legislativo.

5) L'affidamento in gestione è fissato per tutta la durata del Contratto con l'utilizzo degli impianti, delle opere e delle attrezzature esistenti che con questo atto la Comunità di Ambito, avvalendosi della delega ricevuta dagli enti proprietari, affida in .....  
(specificare la forma).

6) Il Gestore si obbliga ad eseguire ulteriori servizi ed opere accessori a quelli oggetto del presente Contratto e alle medesime condizioni nei limiti di un quinto del valore del presente contratto.

-----  
<sup>1</sup>Indicare titoli e poteri.

<sup>2</sup> Indicare una o più delle attività elencate a seconda dell'oggetto del contratto.

## **Art. 3 Durata del Contratto**

- La durata del presente Contratto è fissata in .....anni a partire dalla stipulazione del medesimo.

## **Art. 4. Responsabilità del Gestore**

- Dalla data di attivazione dell'affidamento, il Gestore è responsabile del buon funzionamento dei servizi secondo le disposizioni del presente Contratto e degli allegati che ne costituiscono parte integrante.
- Grava sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione dei beni, delle opere e delle attrezzature affidati ai sensi dell'art. 2, quinto comma.
- A completamento di quanto previsto dall'art... del Contratto, il Gestore presta idonee garanzie

assicurative e finanziarie, anche attraverso polizze fideiussorie, tali da coprire i rischi derivanti da proprie inadempienze e comunque da danni causati a terzi. Il Gestore terrà sollevati e indenni la Comunità di Ambito e gli Enti locali in esso rappresentati nonché il personale dipendente dai suddetti Enti, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con i servizi stessi.

#### **Art. 5 Personale**

- Il Gestore si obbliga all'applicazione del contratto collettivo di lavoro Federambiente o FISA.
- In caso di subentro del gestore ad altro soggetto, valgono le disposizioni legislative vigenti sul trasferimento di aziende, integrate da accordi sindacali. Gli accordi sindacali possono derogare alle disposizioni legislative qualora risultino condizioni di miglior favore.
- Nel caso di preesistenti gestioni in economia, valgono le disposizioni di cui all'art. 44 della legge 27 dicembre 1997, n.449, (ovvero: le disposizioni legislative vigenti in materia di dismissione di attività pubbliche) integrate da accordi sindacali. Gli accordi sindacali possono 'derogare alle disposizioni legislative qualora risultino condizioni di miglior favore.

#### **Art. 6 Soggetti attuatori**

1. Il Gestore si avvale dei seguenti soggetti di cui all'art. 2, lettera h), della legge regionale:

- .....per l'attività di raccolta differenziata
- .....per l'attività di raccolta differenziata

2. I rapporti fra il gestore e i soggetti di cui sopra sono disciplinati come da allegato, che forma parte integrante del presente contratto.

#### **Art. 7 Rapporti con gli utenti - Carta dei servizi**

- Il Gestore si obbliga a rispettare la Carta dei servizi allegata al presente contratto.

Capitolo secondo: oggetto ed estensione della gestione

#### **Art. 8 Inventano dei beni immobili e mobili affidati in.....**

1. I beni immobili e mobili affidati in ..... al Gestore risultano dall'inventario allegato al presente Contratto, di cui costituisce parte integrante.

#### **Art. 9 Consegna delle opere, impianti e attrezzature**

- Il Gestore accetta i beni descritti dall'inventario di cui all'art. 8 nelle condizioni di fatto e di diritto nelle quali i beni si trovano al momento della consegna e dichiara di avere preso cognizione dei luoghi e dei manufatti nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trova il servizio.
- Il Gestore acquisisce alla stipula del Contratto ed al prezzo della perizia le provviste e i materiali vari di magazzino destinati al funzionamento del servizio.
- Il Gestore corrisponde a.....<sup>3</sup> il valore di perizia di tali beni entro dodici mesi dalla stipula del Contratto.
- Il Gestore si obbliga ad adeguare le opere, gli impianti e le attrezzature alle vigenti legislazioni in materia sia di tecnica che di sicurezza.

#### **Art. 10 Esclusività del servizio**

- Per tutta la sua durata il Contratto conferisce al Gestore il diritto esclusivo di esercitare il servizio affidato all'interno del perimetro indicato nell'art. 11.
- Il Gestore ha il diritto esclusivo di mantenere sopra il suolo pubblico tutte le attrezzature esistenti necessarie ai servizi affidati.

#### **Art. 11. Definizione del perimetro del servizio**

1. L'esercizio del servizio affidato avviene, all'interno del perimetro amministrativo dei

seguenti Comuni<sup>4</sup> riportato sulla Mappa allegata al presente Contratto.

#### **Art. 12 Organizzazione del servizio**

- Le modalità organizzative del servizio, definite nel rispetto di quanto indicato nel Piano Industriale e degli standard e criteri contenuti nel Piano Regionale di gestione dei rifiuti, sono indicate

-----

<sup>3</sup> Alla Comunità di Ambito o al precedente Gestore.

<sup>4</sup> Riportare l'elenco dei Comuni ricompresi e le rispettive mappe. nell'allegato tecnico, nelle relative tabelle e nelle relative cartografie che fanno parte integrante del presente Contratto.

#### **Art. 13 Accesso al sistema di smaltimento**

- Il Gestore accetta le modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti previste dal Piano Provinciale di gestione dei rifiuti e dal Piano industriale di Ambito e si obbliga al pieno rispetto delle indicazioni contenute in tali documenti.
- Il Gestore si obbliga a rispettare tutti gli obblighi e i divieti contenuti nel Piano Regionale di gestione dei rifiuti, nel piano provinciale e nel piano industriale.
- Il Gestore conferisce i rifiuti raccolti nel territorio dei Comuni oggetto del presente Contratto nei seguenti impianti:

.....

.....

.....

- Le modalità tecniche, i quantitativi e i prezzi di accesso sono regolati da apposito contratto da stipularsi contestualmente al presente contratto fra il Gestore dell'impianto e il Gestore dei servizi, qualora soggetti diversi, e da redigersi sulla base di quanto indicato nel Piano Industriale. Ogni contratto dovrà essere preventivamente approvato dalla Comunità di Ambito.

#### **Art. 16 Rifiuti da imballaggi - Rapporti con il CONAI**

1. Il Gestore conferisce i rifiuti da imballaggi primari o comunque conferiti dal servizio pubblico al CONAI, ovvero ai singoli Consorzi istituiti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo, secondo le modalità contenute nell'accordo quadro fra ANCI e CONAI del e nella Convenzione stipulata fra la Comunità di Ambito e il CONAI o i consorzi di cui all'art. 40 del decreto legislativo e allegata ai presente Contratto

2. La Comunità di Ambito riconosce al Gestore l'intero corrispettivo stabilito nelle Convenzioni e erogato dai Consorzi ai Comuni.

### **Capitolo terzo: Piano industriale, livelli di servizio e finanziamento**

#### **Art. 17 Tariffa del servizio**

- Nell'area indicata nell'articolo 11 la tariffa è riscossa dal Gestore.
- La tariffa, per la quota di pertinenza del gestore, costituisce corrispettivo del servizio, unitamente ai ricavi della vendita di materiali ed energia, ai sensi dell'art. 18.
- Il Gestore riversa alla Comunità di Ambito la restante parte della tariffa, dedotte le quote di ammortamento dei mutui in essere sui beni affidati in concessione, da versare direttamente agli enti proprietari dei medesimi.
- Eventuali finanziamenti pubblici, inclusi quelli previsti dall'art. 26, comma 2, lettera f), della Legge Regionale sono contabilizzati dal Gestore in modo separato.

#### **Art. 18 Ricavi da vendita di materiali ed energia**

- Fatti salvi i vincoli previsti nel piano industriale, il Gestore può stipulare liberamente contratti commerciali per la collocazione dei materiali riciclabili, ad esclusione dei rifiuti da imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico.
- I ricavi derivanti dalla vendita di materiali o energia da parte del Gestore, direttamente collegabili con le attività regolate dal presente Contratto, sono di pertinenza del Gestore.

## **Capitolo quarto: controllo**

### **Art. 19 Controllo da parte della Comunità di Ambito**

1. La Comunità di Ambito controlla il servizio direttamente, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge regionale, e tramite il Comitato di Garanzia previsto dall'art. 27, commi 6 e 7, della Legge Regionale, nel rispetto di quanto previsto dal Piano Regionale di gestione dei rifiuti, dal piano provinciale e dal piano industriale.

2. La Comunità di Ambito opera una verifica annuale circa:  
l'andamento dei costi operativi totali, al fine di controllarne la rispondenza al "Metodo";

la corretta applicazione della tariffa;

il raggiungimento degli obiettivi di riduzione e raccolta differenziata previsti;

il mantenimento e raggiungimento dei livelli del servizio definiti nel presente Contratto;

la realizzazione degli investimenti previsti e la verifica del loro costo;

la valutazione degli utenti, desunta dalle autonome attività di indagine, dalle indagini svolte dal Gestore e dall'analisi dei reclami registrati dal Gestore.

3. La Comunità di Ambito, al fine di assicurare che il servizio sia effettuato nel rispetto del presente Contratto, dell'Allegato tecnico, e della Carta del Servizio, può effettuare in qualsiasi momento visite ed ispezioni nelle aree di detenzione del Gestore, che si obbliga a consentirle, nonché nei luoghi in cui venga svolto il servizio ovvero qualunque attività connessa.

4. In occasione delle ispezioni di cui sopra possono essere effettuati campionamenti ed ogni operazione conoscitiva di carattere tecnico, compresa l'assunzione di copie documentarie, ferme restando le limitazioni previste dalla legislazione vigente.

5. Il Gestore si obbliga a prestare alla Comunità di Ambito e al Comitato di Garanzia ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di cui sopra.

6. Il Gestore si obbliga ad agevolare i controlli fornendo secondo la periodicità specificata nell'articolo successivo tutti i dati richiesti dalla Comunità di Ambito e dall'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti.

### **Art. 20 Obblighi del Gestore**

- Il Gestore si obbliga a sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di una società abilitata.
- Il Gestore si obbliga a redigere il conto economico e lo stato patrimoniale per ciascuna gestione del servizio separatamente da ogni altro esercizio e gestione, anche dello stesso genere.
- Il conto economico è basato su contabilità analitica per centri di costo ed è redatto in forma riclassificata secondo il D.Lgs. 9 aprile 1991. n. 127
- La mancata produzione del bilancio annuale e dei dati di cui all'articolo 21 del presente Contratto entro il mese di maggio dell'anno successivo costituisce inadempienza sanzionata con una penalità dello % dell'ammontare dei ricavi del Gestore nell'esercizio precedente.

### **Art. 21 Comunicazione dati sul servizio**

1. Il Gestore si obbliga a comunicare alla Comunità di Ambito entro il mese di maggio di ogni anno:

a) i dati relativi al rispetto dei livelli di servizio, mettendo in evidenza la durata e l'entità dell'eventuale mancato rispetto;

b) i dati tipici della gestione, con particolare riferimento a:

i quantitativi mensili ed annui di rifiuti raccolti in forma indifferenziata in ogni Comune;

i quantitativi mensili ed annui di rifiuti raccolti in forma differenziata in ogni Comune;

i rifiuti trattati e smaltiti negli impianti affidati;

Per le altre informazioni tecniche il Gestore si impegna a compilare il MUD e a trasmetterlo alla Comunità di Ambito;

c) le componenti di costo delle singole fasi di spazzamento, raccolta, raccolta differenziata, trattamento e smaltimento, nonché dei costi generali;

d) Il conto economico come definito nell'art.20;

- e) gli indici di produttività del personale, dei costi finanziari, dei materiali, degli affidamenti ai terzi, del controllo di qualità del prodotto;
- f) gli indici di liquidità;
- g) una relazione annuale nella quale siano descritti e documentati i dati relativi agli investimenti, ai tempi di realizzazione ed ai cespiti ammortizzabili nonché gli scostamenti rispetto al Piano industriale e le relative motivazioni.

#### **Art. 22 Manuale della Sicurezza**

- Il Gestore uniforma la propria attività al Manuale della Sicurezza per la protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori allegato al presente Contratto, ed ottempera a tutti gli obblighi imposti in materia dal D.Lgs 19 settembre 1994, n. 626, e dalle eventuali successive disposizioni legislative.

#### **Art. 23 Sistema qualità**

- Il Gestore si obbliga ad adottare un sistema di qualità aziendale nel rispetto di quanto previsto dal Piano Regionale di Gestione dei rifiuti.

#### **Capitolo quinto: regime fiscale**

##### **Art. 24 Imposte, tasse, canoni**

- Tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dal Comune, comprese le imposte relative agli immobili, sono a carico del Gestore.
- Fanno carico al Gestore la riscossione e il riversamento alla provincia del tributo ambientale di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
- Il tributo speciale per lo smaltimento in discarica di cui all'art.3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e il contributo previsto dall'art. 21 della legge regionale sono a carico del Gestore, qualora la responsabilità per l'avvio dei rifiuti in discarica o in impianti regionali, o per il mancato raggiungimento degli obblighi di raccolta differenziata, sia a lui imputabile.

#### **Capitolo, sesto: esecuzione e termine del Contratto**

##### **Art. 25 Subappalto**

- Il gestore può subappaltare parte dei servizi oggetto del presente contratto, entro i limiti e nel rispetto di tutte le condizioni previste a tal fine dall'art. 18 del Decreto legislativo 17 marzo 1995 n.157.. ("Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi").
- I soggetti di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 possono essere individuati quali affidatari del subappalto, in conformità con quanto disposto dall'art. 4 della stessa legge, e nel rispetto delle normative comunitarie sugli appalti.

##### **Art. 26 Continuità nella gestione del servizio. Possibilità di proroga del termine di esecuzione**

- La Comunità di Ambito ha facoltà di prorogare la durata del presente contratto, agli stessi *patti* e condizioni, esclusivamente al fine di garantire la continuità del servizio e per un termine non superiore a sei mesi.

##### **Art. 27 Restituzione delle opere e delle attrezzature**

- Alla scadenza del Contratto per l'espletamento del servizio o in caso di risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 30, tutte le opere e attrezzature affidate al Gestore devono essere restituite gratuitamente alla Comunità di Ambito in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione.

#### **Capitolo settimo:, garanzie, sanzioni e contenzioso**

##### **Art. 28 Cauzione e sanzioni pecuniarie**

- Il Gestore si obbliga a costituire, entro .....dalla sottoscrizione del presente Contratto, un deposito cauzionale presso ..... , anche mediante fideiussione prestata da Istituto autorizzato a norma di legge, per un importo non inferiore al % del valore del presente contratto.

- Da detta cauzione la Comunità di Ambito potrà prelevare l'ammontare delle penalità eventualmente dovute dal Gestore per inadempienze agli obblighi e previste nel presente Contratto e nell'Allegato tecnico.
- Il Gestore reintegra la cauzione con le somme prelevate entro 15 giorni dalla comunicazione scritta della Comunità di Ambito, pena la risoluzione del Contratto dopo un mese di messa in mora senza esito.

#### **Art. 29 Penalità**

#### **Art. 30 Risoluzione del contratto**

1. In caso di inadempienza di particolare gravità, quando il Gestore non ha posto in essere il servizio alle condizioni fissate dal Contratto, o in caso di interruzione totale e prolungata del servizio e non sussistono cause di forza maggiore, o quando la violazione degli obblighi contrattuali sia tale da non consentire la realizzazione degli obiettivi indicati nell'art. 22, comma 4, lett. a) e b) della legge regionale, la Comunità di Ambito potrà decidere la risoluzione del Contratto previa messa in mora rimasta senza effetto.
2. In particolare il diritto alla risoluzione potrà sorgere:
  - a) in caso di fallimento del Gestore;
  - b) in caso di ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio;
  - c) in caso di interruzione generale del servizio per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabile a colpa o dolo del Gestore;
  - d) in caso di ripetute gravi inadempienze ai disposti del presente Contratto.
3. La Comunità di Ambito, a mezzo di regolare diffida, è tenuta a concedere al Gestore un congruo termine per rimuovere le irregolarità di cui ai punti b) e d).
4. Qualora si proceda alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dal presente articolo, la Comunità di Ambito provvede al definitivo incameramento della cauzione di cui all'art. 28. E' fatta salva ogni azione per il risarcimento degli ulteriori danni, oneri e spese derivanti dall' inadempimento.

#### **Art. 31 Elezione di domicilio**

1. Il Gestore elegge il proprio domicilio in .....

#### **Art. 32 Collegio arbitrale**

1. Le contestazioni in relazione a canoni, indennità ed altri corrispettivi, nonché ad ogni aspetto patrimoniale connesso, tra il Gestore e la Comunità di Ambito, per causa, in dipendenza o per l'osservanza, l'interpretazione ed esecuzione del presente Contratto - anche per quanto non espressamente contemplato, ma afferente all'esercizio della gestione - saranno risolte a mezzo di un collegio di tre arbitri da nominarsi uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo tra esse o, in difetto di tale accordo, dal Presidente del Tribunale del capoluogo di Provincia o del capoluogo della Provincia con maggior numero di abitanti nell'Ambito, su ricorso della parte più diligente, previo avviso all'altra.

2. L'arbitrato si svolge ai sensi dell'art. 806 e seguenti del c.p.c..

#### **Capitolo ottavo: allegati**

#### **Art. 33 Documenti allegati**

1. Costituiscono allegati e parte integrante del presente Contratto:

le modalità tecniche di svolgimento del servizio, corredate da tabelle e cartografia

il Piano industriale di Ambito approvato dalla Comunità di Ambito in data .....

- il Manuale della sicurezza
- i Regolamenti comunali
- la Carta dei Servizi

- le convenzioni fra la Comunità di Ambito e il CONAI o i consorzi di cui all'art. 40 del decreto legislativo 22/97
- la mappa del perimetro di concessione e l'elenco delle opere affidate
- l'inventario e dei beni affidati in .....
- la disciplina del rapporto con i soggetti attuatori;
- la perizia delle provviste e dei materiali vari di magazzino destinati al funzionamento del servizio.

## **ALLEGATO TECNICO AL CONTRATTO TIPO**

### **Premessa**

L'Allegato tecnico ha lo scopo di descrivere in dettaglio le prestazioni del gestore, che possono anche modificarsi nel tempo.

I criteri che vengono di seguito illustrati rappresentano un menù di riferimento su cui costruire i singoli allegati, da definire in base alle caratteristiche specifiche di ogni gestione.

Il riferimento generale è a quanto contenuto nel Piano regionale di gestione dei rifiuti, al punto 8

### Attività generale

Il contratto deve definire:

- il contratto di lavoro utilizzato
- le procedure di qualità adottate
- la definizione dei sistemi di controllo di gestione e di contabilità analitica.

Gli standard minimi di servizio sono quelli indicati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti al punto 7.1.

### Servizio di spazzamento

Il contratto deve definire:

- l'estensione complessiva delle aree da coprire con questo servizio (cartografia)
- la lunghezza lineare delle strade da spazzare
- il numero e la natura dei "punti caldi" (giardini, piazze, monumenti, aree sportive, etc.) - (cartografia)
- il numero e l'ubicazione dei cestini porta-rifiuti da installare: (cartografia)
- le aree interessate dai mercati settimanali
- le aree interessate da attività occasionali programmate (feste, manifestazioni, ect.)
- la stima del quantitativo dei rifiuti raccolti provenienti da attività di spazzamento
- le modalità di intervento di rimozione dei rifiuti abbandonati nelle aree pubbliche
- l'organizzazione del servizio, indicando le aree servite dai diversi moduli, la frequenza degli interventi e le loro caratteristiche tecniche, utilizzando il seguente menù:

Spazzamento misto notturno con regolazione della sosta

Spazzamento misto diurno senza regolazione della sosta

Spazzamento meccanizzato diurno senza regolazione della sosta

Spazzamento manuale

Spazzamento mercati

Rimozione rifiuti abbandonati su aree pubbliche

Gli standard minimi di servizio sono quelli contenuti nel Piano Regionale di Gestione dei rifiuti al punto 7.4.

### Servizio di lavaggio strade e aree pubbliche

Il contratto deve definire:

- l'estensione delle aree da lavare (cartografia)
- la lunghezza lineare delle strade da lavare
- il numero e la natura dei "punti caldi" (giardini, piazze, monumenti, aree sportive, etc.) - (cartografia)
- il numero e l'ubicazione dei cestini porta-rifiuti da installare: (cartografia)
- le aree interessate dai mercati settimanali
- le aree interessate da attività occasionali programmate (feste, manifestazioni, ect.)
- l'organizzazione del servizio indicando le aree servite dai diversi moduli, la frequenza degli interventi e le loro caratteristiche tecniche, utilizzando il seguente menù:

Lavaggio notturno con regolazione della sosta

Lavaggio diurno senza regolazione della sosta

Lavaggio a naspo

Lavaggio mercati

Gli standard minimi di servizio sono quelli contenuti nel Piano Regionale dei Rifiuti

Servizio di raccolta rifiuti in forma indifferenziata

Il contratto deve definire:

- l'estensione complessiva delle aree da coprire con questo servizio (cartografia)
- il numero e l'ubicazione dei contenitori delle diverse tipologie
- le aree interessate dai mercati settimanali
- le aree interessate da attività occasionali programmate (feste, manifestazioni, ect.)
- la stima del quantitativo dei rifiuti raccolti provenienti da questa attività
- le modalità di intervento di rimozione dei rifiuti abbandonati nelle aree pubbliche
- l'organizzazione del servizio indicando le aree servite dai diversi moduli, la frequenza degli interventi e le loro caratteristiche tecniche, utilizzando il seguente menù:

Raccolta a sacchi con motoveicoli

Raccolta a sacchi con compattatore

Raccolta a cassonetti/bidoni con compattatore aree collinari-rurali

Raccolta a cassonetti/bidoni centri storici

Raccolta a cassonetti con compattatore a caricamento posteriore

Raccolta a cassonetti con compattatore a caricamento laterale

Raccolta con container

Gli standard minimi di servizio sono quelli contenuti nel Piano Regionale di Gestione dei rifiuti al punto 7.2.

Servizio di lavaggio contenitori

Il contratto deve definire:

l'organizzazione del servizio, indicando le aree servite dai diversi moduli, la frequenza degli interventi e le loro caratteristiche tecniche, utilizzando il seguente menù:

Lavaggio cassonetti a caricamento posteriore

Lavaggio cassonetti a caricamento laterale

Gli standard minimi di servizio sono quelli contenuti nel Piano Regionale di Gestione dei rifiuti

Raccolta differenziata integrata

Il contratto deve definire:

- l'estensione complessiva delle aree da coprire con questi servizi (cartografia) o dei singoli utenti raggiunti dal servizio
- il numero e l'ubicazione dei contenitori delle diverse tipologie
- la stima del quantitativo dei rifiuti raccolti provenienti da questa attività
- l'organizzazione del servizio indicando le aree servite dai diversi moduli, la frequenza degli interventi e le loro caratteristiche tecniche, utilizzando il seguente menù:

Raccolta integrata con priorità della frazione organica

Raccolta integrata con priorità della frazione secca (multimateriale)

Per la definizione di questa attività si fa riferimento ai criteri di progettazione contenuti nel Piano regionale di gestione dei rifiuti, punto 3.2.

Raccolta differenziata aggiuntiva

Il contratto deve definire:

- l'estensione complessiva delle aree da coprire con questo servizio (cartografia)
- il numero e l'ubicazione dei contenitori delle diverse tipologie
- la stima del quantitativo dei rifiuti raccolti provenienti da questa attività
- l'organizzazione del servizio indicando le aree servite dai diversi moduli, la frequenza degli interventi e le loro caratteristiche tecniche, utilizzando il seguente menù:

Raccolta della carta e cartone con contenitori

Raccolta della carta e cartone porta a porta

Conferimento a piattaforme di raccolta dei rifiuti in carta e cartone

Raccolta dei rifiuti da imballaggio in vetro a contenitore

Raccolta dei rifiuti da imballaggio in vetro porta a porta

Conferimento a piattaforme di raccolta dei rifiuti da imballaggio in vetro

Raccolta dei rifiuti da imballaggio in plastica con contenitori

Raccolta dei rifiuti da imballaggio in plastica porta a porta

Conferimento a piattaforme di raccolta dei rifiuti da imballaggio in plastica

Raccolta dei rifiuti da imballaggio in metallo con contenitori

Raccolta dei rifiuti da imballaggio in metallo porta a porta

Conferimento a piattaforme di raccolta dei rifiuti da imballaggio in metallo

Raccolta della frazione verde

Compostaggio domestico

Raccolte differenziate dei rifiuti pericolosi

Raccolta dei rifiuti ingombranti porta a porta

Raccolta dei rifiuti ingombranti a contenitore

Conferimento a piattaforme di raccolta dei rifiuti ingombranti

Raccolta differenziata dei beni durevoli o di particolari categorie di rifiuti (olii e grassi vegetali e animali e beni in polietilene, rifiuti elettrici ed elettronici)

Per la definizione di questa attività si fa riferimento ai criteri di progettazione contenuti nel Piano regionale di gestione dei rifiuti, punto 3.3. e; per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti voluminosi, gli standard indicati al punto 7.3.

### Trasporto

Da utilizzarsi in caso di trasporto dei rifiuti in forma indifferenziata o differenziata da una stazione di trasferimento (stoccaggio) al sito finale.

Il contratto deve definire:

- le aree destinate a stazione di trasferimento o di stoccaggio
- le modalità di pesatura e di controllo di quest'ultima
- le caratteristiche tecniche di queste ultime (quantitativi, modalità di trattamento)
- le modalità di trasporto dei rifiuti in ragione delle specifiche dei siti di destinazione

Per la definizione di questa attività si fa riferimento agli standard indicati al punto 7.5

Impianti di compostaggio -

Da utilizzarsi in caso di gestione di un impianto di questo tipo.

Il contratto deve definire:

- il numero degli impianti
- le modalità di pesatura
- le caratteristiche tecniche (quantitativi, modalità di trattamento)
- le specifiche dei rifiuti in ingresso
- le specifiche dei materiali di risulta
- la destinazione dei materiali di risulta

Per la definizione di questa attività si fa riferimento agli standard indicati al punto 4.3 e 7.6.1

Impianti di selezione e stabilizzazione

Da utilizzarsi in caso di gestione di un impianto di questo tipo.

Il contratto deve definire:

- il numero degli impianti
- le modalità di pesatura
- le caratteristiche tecniche (quantitativi, modalità di trattamento)
- le specifiche dei rifiuti in ingresso
- le specifiche dei materiali di risulta
- e la destinazione dei materiali di risulta

Per la definizione di questa attività si fa riferimento agli standard indicati al punto 7.6.2 e 4.2.

Impianti di digestione anaerobica

Da utilizzarsi in caso di gestione di un impianto di questo tipo.

Il contratto deve definire:

- il numero degli impianti
- le modalità di pesatura
- le caratteristiche tecniche (quantitativi, modalità di trattamento)
- le specifiche dei rifiuti in ingresso
- le specifiche dei materiali di risulta

Per la definizione di questa attività si fa riferimento agli standard indicati al punto 7.6.3 e 4.3.2.

Impianti di trattamento termico

Da utilizzarsi in caso di gestione di un impianto di questo tipo.

Il contratto deve definire:

- il numero degli impianti
- le modalità di pesatura
- le caratteristiche tecniche (quantitativi, modalità di trattamento)
- le specifiche dei rifiuti in ingresso
- le specifiche dei materiali di risulta

Per la definizione di questa attività si fa riferimento agli standard indicati al punto 7.6.4 e 4.4.

Impianti di stoccaggio finale

Da utilizzarsi in caso di gestione di un impianto di questo tipo.

Il contratto deve definire:

- il numero degli impianti
- le modalità di pesatura
- le caratteristiche tecniche (quantitativi, modalità di trattamento)
- le specifiche dei rifiuti in ingresso

- le specifiche dei materiali di risulta

Per la definizione di questa attività si fa riferimento agli standard indicati al punto 7.6.5 e 4.5.

Rapporti con gli utenti

Il contratto deve definire:

- le modalità di funzionamento del servizio informazioni (orari e giorni di apertura, accesso via telefono, fax, e-mail)
- le modalità di accesso agli sportelli (distribuzione sul territorio, distanza massima, orario e giorno di apertura)
- le modalità di pagamento della tariffa (modalità di pagamento, oneri per ritardato pagamento, procedure per la morosità)
- le modalità per l'informazione agli utenti (campagne informative, mailing, sito internet, etc)
- l'organizzazione del servizio reclami (modalità del reclamo, tempi di risposta, archivio e report periodico)
- l'organizzazione di iniziative educative

Per la definizione di questa attività si fa riferimento agli standard indicati al punto 8.3 e 8.4. del Piano regionale di gestione dei rifiuti.

### CARTA DEI SERVIZI

*La Carta è lo strumento che permette ai cittadini il controllo sulla erogazione del servizio anche in termini di qualità. Il riferimento normativo è costituito dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" e dalla legge 24 febbraio 1997, n. 39 "Attuazione della direttiva 90/313/ CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente".*

*Ai sensi dell'art.23, commi 3 e 6, della legge regionale 18 maggio 1998, n.25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", l'obbligo dell'Ente gestore di dotarsi della Carta dei servizi secondo lo schema allegato al contratto di servizio, è inscindibile dagli altri obblighi contrattuali; il contratto medesimo determina le sanzioni nel caso di mancata adozione e non rispetto della Carta da parte degli Enti gestori.*

*I contenuti della Carta sono sempre espressi con linguaggio sintetico e chiaro, di facile comprensione per tutte le fasce di utenza.*

### CARTA DEI SERVIZI

Carta dei servizi di pulizia degli spazi pubblici, di

raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti.

*Comunità di Ambito per la gestione dei rifiuti comprendente i comuni di:*

*Gestore:*

*La Carta dei servizi rappresenta l'impegno del gestore a meglio definire i diritti dei propri*

*utenti; in sintesi la Carta dei Servizi assicura 4 principi fondamentali:*

- *sicurezza, continuità e regolarità nell'erogazione del servizio;*
- *tempestività nell'evasione delle richieste di esecuzione dei lavori;*
- *accessibilità al servizio e trasparenza nei rapporti con gli utenti;*

*4. correttezza nella misura e nella fatturazione dei consumi.*

*Numero Verde:*

Parte I

Principi cui si attiene il gestore nell'erogazione del servizio

### 1. Uguaglianza

Nessuna discriminazione nell'erogazione delle prestazioni può essere compiuta per motivi riguardanti: sesso, etnia, lingua, religione, opinione politiche, condizioni psicofisiche e socioeconomiche. Possibili prestazioni differenziate sono dovute allo scopo di eliminare disuguaglianze di fatto. E' garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, tra le diverse aree geografiche di utenza, anche quando le stesse non sono facilmente raggiungibili, e tra le diverse categorie e fasce di utenza.

### 2. Continuità

L'erogazione del servizio è continua, regolare e senza interruzioni, e conforme alle modalità previste dalle disposizioni statali, regionali, provinciali e comunali e dal contratto di servizio. Nel caso di funzionamento irregolare il gestore provvede ad informare tempestivamente i cittadini sulle misure adottate al fine del minore disagio possibile.

### 3. Diritto di scelta

Il gestore, qualora sia possibile l'offerta differenziata di modalità di attuazione anche di segmenti del servizio, garantisce ai cittadini un'informazione preventiva e il diritto di scelta

### 4. Partecipazione e informazione

Il gestore garantisce ai cittadini la massima informazione e la tutela dei diritti di partecipazione. In particolare, il gestore garantisce l'accesso alle informazioni sulla gestione dei servizi secondo le disposizioni in materia di Informazione degli utenti, contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici", nonché l'accesso alle informazioni relative all'ambiente come disciplinato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39 "Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni relative in materia di ambiente".

### 5. Efficienza ed efficacia

Il gestore garantisce che i servizi siano conformi ai parametri di efficienza e di efficacia, secondo gli standard determinati nel rispetto del Piano regionale dei rifiuti, del Piano provinciale e del Piano industriale, ed erogati con le modalità organizzative disciplinate dal contratto di servizio.

## Parte II

### Strumenti

#### 6. Standard tecnici dei servizi di raccolta (standard conformi alle norme vigenti e alle disposizioni contrattuali)

##### 6.1 Igiene urbana - Pulizia delle strade - Raccolta dei rifiuti

a) frequenza delle operazioni di spazzatura, di lavaggio e di disinfezione delle strade  
(n./settimana)

---

b) n° cassonetti in rapporto al numero di abitanti (1 cassonetto almeno per 30-50 abitanti,  
con capacità di contenere i rifiuti prodotti per non più di 2 giorni)

---

lavaggio e disinfezione dei cassonetti (n./settimana)

---

c) svuotamento dei cestini, lavaggio strada, svuotamento cassonetti nei centri scolastici e spazi pubblici (nei centri scolastici le attività di pulizia avvengono almeno ogni giorno al termine delle lezioni)

#### 6.2 Raccolte differenziate integrate

- contenitori autonomi per la raccolta del rifiuto organico delle grandi utenze (alberghi, ristoranti, paninoteche, bar, mense scolastiche, mense aziendali, ospedali e cliniche, mercati coperti e scoperti, negozi ortofrutticoli, fiorai, supermercati)
- Utenza (indicare la categoria di utenza):
- Numero contenitori:
- Svuotamento (frequenza):
- Disinfezione (frequenza):

#### 6.3 Raccolta Materiale ingombrante

- Dislocazione dei Contenitori:
- Svuotamento (frequenza):

#### 6.4 Raccolta della carta

- Dislocazione dei Contenitori:
- Svuotamento (frequenza)

#### 6.5 Raccolta del vetro

- Dislocazione dei contenitori:
- Svuotamento (frequenza):

#### 6.6 Raccolta contenitori in plastica

- Dislocazione dei contenitori:
- Svuotamento (frequenza):

#### 6.7 Raccolta contenitori in metallo

- Dislocazione dei contenitori:
- Svuotamento (frequenza):

#### 6.8 Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi

- Dislocazione contenitori:
- Svuotamento (frequenza):
- Disinfezione (frequenza):

#### 6.9 Raccolta dei rifiuti ingombranti e beni durevoli

- Punti di raccolta:
- Altre modalità (specificare):

#### 6.10 Raccolta di frazioni di verde

- Punti di raccolta:
- Altre modalità (specificare):

#### 6.11 Raccolta di inerti e demolizioni

- Punti di raccolta:
- Altre modalità (specificare):

#### 6.12 Altro

-----

-----

7. Standard tecnici degli automezzi impiegati nelle funzioni di raccolta e trasporto ai fini di minimizzare le emissioni in atmosfera:

-----

-----

8. Standard tecnici degli automezzi impiegati nelle funzioni di raccolta e trasporto ai fini di minimizzare la rumorosità:

-----

-----

9. Associazioni di volontariato attive nei processi di raccolta dei rifiuti (indicare l'Associazione, la sede, le funzioni assegnate):

-----

-----

-----

10. Trattamento e smaltimento dei rifiuti (gestione impianti: per ogni tipo di impianto sono indicati i tempi di manutenzione ordinaria e straordinaria, la frequenza dei controlli di sicurezza finalizzati a garantire la salute degli utenti e la tutela ambientale, gli strumenti previsti per informare i cittadini nell'eventualità del verificarsi di eventi dannosi):

10.1 Tipo di impianto:

10.1.1 Tempi di manutenzione straordinaria:

10.1.2 Tempi di manutenzione ordinaria:

10.1.3 Controlli di sicurezza attivi (indicare):

11. Strumenti che garantiscono il tempestivo avviso ai cittadini in caso di incidente all'impianto dannoso per l'ambiente e la salute (individuare uno o più strumenti tra quelli indicati):

- annuncio radiofonico;
- annuncio su quotidiano;
- manifesto;
- altro (specificare):

12. Accesso agli impianti dei cittadini, anche riuniti in comitati, con i soli vincoli legati alla sicurezza delle persone e secondo modalità che non ostacolino le attività (l'attività non costituisce impedimento alla visita, ma parametro per individuare le modalità della medesima):

- giorni;
- orario;
- prenotazioni;



## 16. Tutela

E' diritto del cittadino, individualmente o tramite associazioni o comitati, anche indipendentemente dalla richiesta dei rimborsi, segnalare la violazione della Carta e inoltrare memorie e documentazione sulla gestione del servizio. Le segnalazioni, che possono essere anche orali, le memorie e i documenti sono rivolte al punto di informazione dove vengono registrate dietro ricevuta, per essere poi tempestivamente inoltrate alla Comunità di Ambito. La Comunità di Ambito provvede a rispondere al cittadino entro 30 giorni dando conto delle azioni intraprese, se ritenute necessarie. Delle segnalazioni e della documentazione è fatta menzione nelle relazioni sull'attuazione del Piano industriale predisposte dal Comitato di garanzia, come previsto all'art.27 della legge regionale n.25/1998.

## 17. Sanzioni

L'inosservanza da parte del gestore degli obblighi nei confronti dei cittadini, assunti con la Carta dei servizi, costituisce inadempimento degli obblighi assunti contrattualmente con la Comunità di ambito, secondo quanto previsto dal contratto di servizio.